

N. R.G. 3879/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Luca Bocconi	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Lisa Torresan	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3879/2015 R.G.

promosso da:

FALLIMENTO A srl, in persona del curatore fallimentare
dott.ssa _____, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. _____ del
Foreo di Vicenza e _____ giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- attore -

B contro
C contumaci
- convenuti -

avente per oggetto: azione di responsabilità sociale

CONCLUSIONI

Il Fallimento così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente in data 20.11.2017:



“I) *Previo accertamento della qualità di amministratore di fatto della fallita di* **C**
e ritenuta, per i motivi specificati negli atti di causa, la responsabilità verso la
società e verso i creditori sociali dell'amministratore unico **B** *e*
dell'amministratore di fatto **C** *de, condannare entrambi, in solido tra loro,*
a risarcire alla curatela attrice il danno arrecato contenendone l'ammontare (per motivi di
capienza dei convenuti) nella somma complessiva di € 110.000,00 (centodiecimila/00).-
II) *Condannare i convenuti a rifondere alla curatela attrice gli oneri di lite.”*

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,
udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Il Fallimento **A** srl esponeva che la società era stata costituita in data
24.07.2008 ed aveva ad oggetto “...*la prestazione di servizi di stireria, finissaggio e*
confezionatura di articoli di abbigliamento in genere per conto terzi; l'attività di tessitura,
di taglio, modellatura e confezioni di tessuti e non tessuti in genere; l'attività di
immagazzinaggio, imballaggio e spedizione di semilavorati e/o prodotti finiti; l'assunzione
di mandati di rappresentanza e simili per la promozione e la vendita nel settore
abbigliamento e confezioni in genere.”.

La società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 95 del
17.4.2014, pubblicata in data 6.5.2014.

Dalla data di costituzione della società fino al 12.5.2009 il convenuto **C**
aveva rivestito la qualifica di amministratore unico; era poi subentrata nella carica di
amministratore unico della società fino al fallimento la sig.ra **B**, mentre il
C aveva amministrato di fatto la società.

Dalla data della costituzione della società fino al fallimento il capitale sociale era sempre
rimasto pari ad € 12.000. La compagine sociale era formata da **D**, che
deteneva una partecipazione pari all'80% e da **E**, deceduto in data 1.4.2010.



La società aveva approvato il solo bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2009, mentre dal 2010 era stata omessa la tenuta della contabilità, non erano state depositate le dichiarazioni fiscali, e non erano stati adempiuti gli obblighi contributivi.

Il Curatore non aveva ricevuto la consegna dei libri sociali e dei registri contabili.

Gli addebiti contestati dal Curatore concernono l'omessa tenuta delle scritture contabili, la violazione di obblighi contabili od amministrativi, la falsificazione del bilancio di esercizio 2009, la continuazione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale.

Ha, infine, indicato il danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Anteriormente alla instaurazione del giudizio di merito, il Fallimento aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione al sequestro conservativo di tutti i beni dei convenuti.

I convenuti, ai quali veniva regolarmente notificato l'atto di citazione, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

La domanda attorea è fondata per i motivi che si espongono.

In primo luogo, dai documenti prodotti in causa si ricava che il C, amministratore della società fino al 12.5.2009, anche dopo la cessazione dalla carica ha proseguito la gestione della società nel periodo in cui era formalmente in carica la B

Dal verbale di audizione del C avanti al Curatore (doc. 10) risulta che la società era solo formalmente amministrata dalla B; egli ha infatti dichiarato: *"la sig.ra Tomazin era amministratore di diritto della società fallita, ma chi si occupava di fatto della gestione aziendale era il sottoscritto"*.

Le dichiarazioni rese dal C, il Curatore hanno indubbiamente valenza confessoria.

Dello stesso tenore risultano anche le dichiarazioni rese al Curatore dalla sig.ra B la quale ha significativamente ammesso:

- di non possedere neppure le chiavi di accesso dell'immobile aziendale;
- di non sapere neppure a chi appartenesse l'immobile aziendale;
- di essere stata soltanto un prestanome della società in quanto ad amministrare la società sarebbe stato C
- di non essersi mai interessata alla gestione aziendale avendo sempre lavorato (in nero) come stiratrice, salvo essere *"...chiamata ogni tanto a firmare carte, ma non ricordo cosa"*;
- di non sapere neppure come funziona un'azienda *"...per cui non avrei potuto farlo"*;



- di ignorare le cause del dissesto avendo ricevuto dall'amministratore di fatto, al pari di ogni altra operaia, sporadiche informazioni sull'andamento degli affari ("*...c'era il lavoro, noi operaie lavoravamo ma non venivamo pagate. Ci era stato detto che i clienti per i quali lavoravamo avevano diritto di pagare in 60 giorni le nostre fatture di vendita e pertanto fintanto che non venivano incassate le fatture noi non percepivamo denaro. E poi, dopo i primi mesi in cui non abbiamo percepito alcunché, venivamo pagate in ritardo. Un anno fa, quando abbiamo capito che le cose non andavano bene, abbiamo chiesto chiarimenti al* **C** *il quale ci ha detto che un cliente di Treviso dal quale avanzavamo circa € 120.000 era fallito e quindi non c'era possibilità di risollevarsi*");

- di ignorare chi fossero i clienti e i fornitori della società nonché gli istituti di credito di riferimento;

- di avere omesso la tenuta delle scritture contabili;

- di ignorare in definitiva ogni singolo aspetto connesso all'amministrazione della società ed ai doveri gravanti sull'amministratore.

L'ex amministratrice unica **B** deve comunque rispondere del danno che ha arrecato al patrimonio sociale, omettendo di assolvere ai doveri su di lei incombenti ex art. 2476 c.c. ed in particolare al dovere di vigilanza.

L'aver ricoperto solo formalmente la carica di amministratore non esime, infatti, la **B** da responsabilità.

Ed invero, l'amministratore di diritto puramente formale che non si occupi di fatto della gestione sociale è responsabile nei confronti della società e dei creditori sociali al pari dell'amministratore di fatto. La circostanza che un amministratore si affermi all'oscuro della gestione della società, lungi dall'importare esclusione della sua responsabilità, costituisce confessione dell'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e la sua responsabilità permane.

Pertanto, i due convenuti rispondono in solido dei danni cagionati al patrimonio sociale.

L'omessa tenuta della contabilità non può essere assunta, in se stessa, quale fonte di un diritto al risarcimento ove non si dimostri che esse sia stata causa di violazioni che hanno prodotto un danno alla società.

La S.C. si è pronunciata nel senso che l'irregolarità contabile, l'occultamento della perdita ad essa connessa e l'omissione dei provvedimenti di ricapitalizzazione necessari, in



sé sono irregolarità non sufficienti a determinare una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori nei confronti della società ove non si dimostri che a causa di quelle violazioni la società medesima ha subito un danno.

Ancora, ha affermato la S.C. che “l'omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sé (almeno potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. Non può tuttavia farsene in alcun modo derivare la conseguenza che quel pregiudizio si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare” (Cass. civ., sent. nn 5876 del 2011, 7606 del 2011 9100 del 2015).

Il Fallimento, ottemperando agli oneri di allegazione, non si è limitato evocare l'inadempimento discendente dalla mancata tenuta delle scritture contabili, ma ha invocato la prosecuzione dell'attività caratteristica di impresa con capitale sociale eroso e l'omissione degli adempimenti fiscali e contributivi dai quali discendono rilevanti sanzioni.

Una pluralità di elementi induce a ritenere che l'attività caratteristica sia proseguita pur dopo il verificarsi di una causa di scioglimento:

- Il bilancio 2009 approvato con il voto favorevole di **E** (in realtà deceduto circa un mese prima della delibera) indicava un capitale sociale di poco superiore al limite legale;
- Il **C** in sede di audizione avanti al Curatore, ha dichiarato che *“la crisi si è manifestata sin da subito, subivamo la concorrenza di ditte costituite da extracomunitari e per poter lavorare dovevamo applicare margini bassissimi non in grado di remunerare tutti i costi. Riuscivamo a malapena a pagare i lavoratori dipendenti”* (doc. 10);
- La società non è stata in grado di reperire già dall'esercizio 2010 un professionista che curasse gli adempimenti fiscali e contabili;
- Dal 2010 sono state omesse le dichiarazioni e i versamenti fiscali e contributivi.

Dall'esame dello stato passivo emergono crediti quali quelli verso i lavoratori dipendenti, per l'erogazione di energia elettrica indicativi della prosecuzione dell'attività sociale.

D'altro canto, la prosecuzione dell'attività è stata sicuramente foriera di danno, come si evince dagli oneri connessi al personale assunto e alle sanzioni derivanti dalle mancate dichiarazioni e dai mancati versamenti fiscali e contributivi (cfr. avvisi di accertamento



relativi al 2011, 2012,2013 e 2014 e i crediti ammessi al passivo di Equitalia per oltre € 400.000, INPS, INAIL).

In ordine alla quantificazione del danno, in difetto di una prova precisa del danno riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa. Né può escludersi che, proprio avvalendosi di tale facoltà di liquidazione equitativa, il giudice tenga conto in tutto o in parte dello sbilancio patrimoniale della società, quale registrato nell'ambito della procedura concorsuale.

Nel caso di specie, la mancanza delle scritture contabili non consente una ricostruzione puntuale del danno; considerato l'ammontare e la tipologia dei debiti risultanti dallo stato passivo appare congruo rideterminare il danno nell'importo richiesto in sede di precisazione delle conclusioni alla luce della capienza del patrimonio dei resistenti, pari ad € 110.000, essendo superiori a tale somma gli importi dovuti per sanzioni ed interessi (cfr. doc. 6 stato passivo e gli avvisi di accertamento sub docc. da 11 a 13).

Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento cautelare ante causam seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da FALLIMENTO **A** _ rl nei confronti di **B** , e **C** , ed iscritta al n. 3879/15 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- Dichiaro tenuti e condanna i convenuti **B** _ e **C** _ , in solido tra loro, al pagamento, in favore del Fallimento **A** _ srl, del complessivo importo di € 110.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del Fallimento attore delle spese di lite, che liquida in € 12.500,00 per compenso (di cui € 3.000,00



Sentenza n. 1074/2018 pubbl. il 22/05/2018
RG n. 3879/2015
Repert. n. 2488/2018 del 22/05/2018

per la fase cautelare), oltre € 5.129,34 per anticipazioni (di cui € 1.712,00 nella fase cautelare) spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 17 maggio 2018

Il Presidente
dott. Luca Boccuni

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatorio.dirittoimprese.it

